




Principi di redazione e criteri di valutazione del Bilancio d'esercizio



- Il bilancio d'esercizio assolve due finalità:



una finalità
conoscitiva
interna
all'impresa

una finalità informativa
verso l'esterno



*interesse pubblico da
tutelare*

Le due macrocategorie dei principi contabili nazionali

- Principi contabili generali (**postulati del bilancio di esercizio**)
 - Principi contabili applicati (riguardanti le singole poste di bilancio)
-

I postulati al bilancio

L'art. 2423, 2° c. del cod. civ., stabilisce i **principi fondamentali, o clausole generali del bilancio**:

il Bilancio deve essere redatto con **chiarezza** e deve *rappresentare in modo veritiero e corretto* la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio

- Chiarezza
 - Verità (veridicità)
 - Correttezza
-

Chiarezza

- Comprensibilità, intelligibilità: le informazioni contenute nel bilancio devono essere comprensibili a tutti gli utilizzatori
 - il bilancio deve essere comprensibile e perciò deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa in modo da facilitare la chiarezza degli schemi contabili quali stato patrimoniale e conto economico
-

Verità e Correttezza

- **Veridicità** = coerenza nella formulazione delle stime e delle congetture utilizzate per la formazione del bilancio

 - **Correttezza** = utilizzo di criteri tecnicamente corretti nella determinazione dei valori e corretta comunicazione delle informazioni
-

Verità e Correttezza

- Art. 2423 c.c.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo

Se in casi eccezionali l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge non consente la rappresentazione veritiera e corretta bisogna derogare alla disposizione legislativa e motivare ed illustrare in nota integrativa gli effetti della deroga

Postulati del bilancio: art. 2423 bis

“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo **prudenza** e nella **prospettiva di continuazione dell’attività** nonché tenendo conto della funzione economica dell’attivo o del passivo considerato”

- Continuazione dell’attività
 - Prudenza
 - Prevalenza della sostanza sulla forma
-

Il principio di prudenza

Si devono rilevare:

- solo i profitti **realmente** conseguiti, con esclusione di quelli ipotizzati o sperati, ma non realmente conseguiti;
 - si deve tener conto dei **rischi e delle perdite** di competenza dell'esercizio, della cui esistenza si è venuti a conoscenza dopo la chiusura dello stesso;
 - si devono valutare in modo separato gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio
-

Segue principio della prudenza

Il “principio della prudenza” rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo valutativo di formazione del bilancio.

La sua applicazione non deve contrastare i principi di “veridicità” e “correttezza” e rendere pertanto il bilancio inattendibile e non corretti.

Il rispetto del principio della prudenza costituisce una importante garanzia per i terzi, in quanto evita la sopravvalutazione delle attività e la svalutazione delle passività; è strettamente correlato al postulato della valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (art. 2423 bis, co.1, n. 5, c.c.) con il divieto di compensi di partite.

Il principio di continuità dei criteri di valutazione

- L'applicazione costante nel tempo dei medesimi criteri di valutazione è un presupposto indispensabile per poter confrontare i bilanci dei diversi esercizi e apprezzare le variazioni nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa
 - Il *divieto di modifica dei criteri di valutazione* a cui fa riferimento il Codice Civile (art. 2423-bis, 1° comma, n.6) *deve essere inteso come riferito alle politiche contabili* (cioè alla scelta dei metodi di valutazione alternativamente utilizzabili) *e non alle stime* (cioè alle ipotesi) utilizzate nella loro applicazione.
-

Principio prevalenza della sostanza sulla forma

Il principio della “prevalenza della sostanza sulla forma” implica la rilevazione degli eventi e dei fatti gestionali sulla base della sostanza economica e non sui soli aspetti formali.

La valutazione delle voci deve rispettare il principio della prudenza e della prospettiva della continuità aziendale.

Il suddetto principio presuppone la conoscenza dell'evento singolarmente individuabile e di eventuali operazioni e fatti gestionali correlati; è la visione d'insieme che permette di determinare l'unitarietà dell'operazione negli aspetti sostanziali in considerazione della sua “funzione economica”.

Il principio di neutralità

Non è disciplinato dal c.c. in modo esplicito

“il bilancio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari”

- La finalità del bilancio non è riconducibile esclusivamente alla determinazione del reddito ai fini fiscali



FUNZIONE INFORMATIVA E COMPLETEZZA DELLA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa è parte integrante del bilancio d'esercizio, insieme allo stato patrimoniale e al conto economico, deve dettagliare tutte le informazioni complementari avente carattere patrimoniale, finanziario ed economico, necessarie alla verifica dell'attendibilità del bilancio;

- ha la funzione di rendere comprensibili i valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico;
 - non deve essere eccessivamente lunga e complessa, ma concisa e dettagliata al tempo stesso
 - Si deve considerare un elemento informativo necessario alla comprensione del bilancio.
-